

**Sentenza:** 6/2/2009, n.27

**Materia:** ineleggibilità alle cariche elettive negli enti locali dei direttori sanitari delle case di cura private convenzionate

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via incidentale

**Limiti violati:** articoli 3 primo comma e 51 primo comma Costituzione

**Rimettente:** Corte d'appello di Salerno

**Oggetto:** decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) articolo 60 comma 1 numero 9)

**Esito:** illegittimità costituzionale dell'articolo 60 comma 1 numero 9) del d.lgs 267/2000, in riferimento degli articoli 3 primo comma e 51 primo comma Cost.

**Estensore nota:** Ilaria Cirelli

La Corte di appello di Salerno solleva, con riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione, questione di legittimità dell'articolo 60 comma 1 numero 9) del d.lgs 267/2000 per la disparità di trattamento e la compressione del diritto di elettorato passivo che la norma opererebbe nel prevedere l'ineleggibilità alle cariche elettive negli enti locali, del direttore di una struttura sanitaria convenzionata, a fronte dell'eleggibilità alle stesse cariche del direttore sanitario di un singolo presidio ospedaliero pubblico.

Nel giudizio interviene il Presidente del Consiglio dei ministri che eccepisce l'inammissibilità della questione sostenendo che la presunta illegittimità deriverebbe non dall'ineleggibilità per i dirigenti sanitari privati, prevista dalla disposizione censurata ma dalla mancata previsione della stessa ineleggibilità per i dirigenti sanitari pubblici.

La Corte Costituzionale respinge l'eccezione d'inammissibilità presentata dall'Avvocatura dello Stato e giudica fondata la questione.

Nel merito, argomenta la Corte, è necessario ripercorrere l'evoluzione normativa di cui è stato oggetto l'ordinamento sanitario e le unità sanitarie locali che da strutture operative dipendenti dei comuni sono venute a configurarsi come aziende dipendenti delle regioni, strumentali all'erogazione dei servizi sanitari di competenza di quest'ultime. Tale evoluzione ha comportato un riordino delle fattispecie di ineleggibilità, che il d.lgs 267/2000 ha limitato all'articolo 60, comma 1 numero 8), alle tre cariche di vertice delle aziende sanitarie cioè al direttore generale, amministrativo e sanitario, mentre è venuta meno l'ineleggibilità per i direttori degli ospedali non costituiti in aziende i quali ora costituiscono singoli presidi delle aziende sanitarie stesse. Il venir meno della citata ineleggibilità non è stato esteso ai direttori sanitari delle strutture convenzionate, che sono figure, secondo la Corte, del tutto assimilabili per contesto e funzioni a quelle dei dirigenti dei presidi sanitari pubblici. In considerazione di questa analogia di compiti tra le due figure professionali, la

norma di cui all'articolo 60 del d.lgs 267/2000 comma 1 numero 9) opera, secondo la Consulta, una differenziazione in ordine alla possibilità di accedere alle cariche elettive negli enti locali e viola l'articolo 3 della Costituzione sotto il profilo della disparità di trattamento nonché l'articolo 51 per l'indebita compressione del diritto di elettorato passivo.